

ABSTRACT

Il Terzo settore ricopre un ruolo decisivo nella gestione ed erogazione di servizi. La sua propagazione non può essere spiegata se non partendo dal presupposto che esso, prima che un fenomeno tradizionalmente e culturalmente proprio alla nostra Repubblica, è un elemento chiave di rilievo costituzionale. Infatti, il principio di sussidiarietà orizzontale, previsto all'art. 118, ultimo comma della Costituzione, si considera attuato anche attraverso la normativa che disciplina i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo settore.

Il ruolo del mondo non profit è stato riconosciuto e amplificato dalla riforma che ha preso le mosse dalla legge delega n. 106/2016, ultimo passaggio di una lunga storia normativa. In particolare, con il Codice del Terzo settore è stato approntato uno strumentario idoneo a garantire l'esistenza di sistemi efficaci di erogazione di servizi alla persona attraverso la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore.

In particolare, il d.lgs. n. 117/2017 ha previsto una disciplina unitaria per i soggetti afferenti a tale categoria che trova il proprio centro focale negli istituti della co-programmazione, della co-progettazione e della convenzione con ODV e APS -anche se agli enti del Terzo settore non è impedita la partecipazione alle procedure d'appalto. A tal proposito, il rapporto tra Codice del Terzo settore e Codice dei contratti pubblici non è, come sostenuto dal Consiglio di Stato (cfr. parere 20 agosto 2018, n. 2052), di subordinazione: esse sono fonti equiordinate bisognose di un coordinamento. La differenza tra i due Codici, pertanto, non si pone a livello di classificazione delle fonti, bensì dipende dalla funzione che essi espletano nell'ordinamento. Mentre il Codice dei contratti pubblici afferisce al modello competitivo dei rapporti tra P.A. e privati, il Codice del Terzo settore abbraccia un modello collaborativo. Entrambi i modelli sono validi e usufruibili da parte di Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore, ma comportanti conseguenze differenti.

La scelta per il modello collaborativo comporta certamente dei vantaggi per entrambe le parti, fra i quali una maggiore idoneità alla realizzazione dell'interesse pubblico e, per quanto riguarda il settore dei servizi socio-sanitari, uno sviluppo coerente con l'idea di creare un sistema integrato di servizi e interventi di cui alla l. n. 328/2000, essendo in grado di rispondere a bisogni che una stretta vicinanza alla comunità di riferimento e l'obiettivo primario dell'interesse pubblico, che caratterizzano gli enti di Terzo settore, permettono di individuare meglio. A tal fine, il rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti senza scopo di lucro deve essere incentrato su un confronto basato su un dialogo continuo. Tra tutti, gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, soprattutto se rispettati nella identità loro propria di fasi contigue di un procedimento amministrativo all'insegna della cooperazione, potrebbero comportare svariati vantaggi non solo per istituzioni pubbliche, ma anche per le comunità di riferimento, fra i quali, innanzitutto, grandi risparmi per la spesa pubblica,

ma anche una risposta qualitativamente migliore nell'erogazione dei servizi stessi rispetto ai bisogni della comunità e all'interesse pubblico.

Al fine di trovare una risposta definitiva alle questioni messe in luce nella trattazione, prima fra tutte il coordinamento tra Codice del Terzo settore e Codice dei contratti pubblici, nel prossimo futuro vari saranno gli attori giuridici che, senza dubbio, prenderanno parte al dibattito: da una parte sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore; dall'altro, si dovranno attendere ulteriori pronunce del Consiglio di Stato. Saranno varate, poi, delle modifiche alle Linee guida in materia di affidamenti sociali da parte dell'ANAC. Infine, un compito di spicco spetterà ai soggetti protagonisti delle vicende collaborative, cioè le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti non profit stessi.